

DICIAMO LA NOSTRA!

Conclusione del percorso di ascolto partecipato per la revisione della legge regionale 3/2010 e presentazione della nuova legge sulla partecipazione

Legge regionale 22 ottobre 2018 n. 15

«Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche.
Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010 n. 3»

Yuri Torri
Consigliere Regione Emilia-Romagna
Bologna, 5 novembre 2018



Il percorso partecipato per la revisione della l.r. 3/2010

- La clausola valutativa dell'articolo 18
- La Relazione alla Clausola valutativa
- Il questionario «Cittadino protagonista»
- Il ciclo di incontri territoriali
- L' incontro conclusivo del 22 settembre 2017
- Il Gruppo di lavoro Assemblea legislativa – Giunta regionale

Il percorso istituzionale per l'approvazione della nuova legge

- Il deposito del progetto di legge
- L'assegnazione del progetto di legge alla 1' Commissione
- L'illustrazione in Commissione
- L'udienza conoscitiva
- L'audizione
- La relazione AIR Analisi di Impatto della Regolamentazione
- La discussione degli emendamenti in Commissione
- Illustrazione, discussione emendamenti e approvazione in Aula nella seduta del 17 ottobre
- La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale

I temi e le proposte emersi dal percorso di ascolto

| Temi emersi | Proposte | Nella legge |
|---|---|--|
| La conoscenza della legge è un prerequisito per il coinvolgimento attivo della cittadinanza e la diffusione della cultura della partecipazione. | <ul style="list-style-type: none">• Adottare un linguaggio accessibile ai “non addetti ai lavori”• Incentivare e sollecitare la promozione della legge anche con iniziative e incontri | <ul style="list-style-type: none">• Il linguaggio utilizzato è stato semplificato• la formulazione della legge vedi ad esempio il Capo I, è più sintetica ed essenziale• è stato inserito un articolo, è l’art 3, con le definizioni (ad esempio: che cos’è un processo partecipativo, in cosa consiste la validazione del documento di proposta partecipata...)• è’ stata istituita la «Giornata della partecipazione» all’art. 6• l’art. 10 prevede in modo esplicito che l’Assemblea promuova iniziative seminariali, di studio e di promozione della legge |

I temi e le proposte emersi dal percorso di ascolto

| Temi emersi | • Proposte | • Nella legge |
|-------------------------|--|--|
| Destinatari della legge | <ul style="list-style-type: none">• ampliare la platea dei destinatari• anche gruppi non formalizzati di cittadini possano essere soggetti proponenti l'avvio di processi partecipativi• anche i cittadini singoli | <ul style="list-style-type: none">• La nuova legge distingue tra:• Chi può intervenire nei processi partecipativi: cioè TUTTI, ma è stato declinato con chiarezza e semplicità all'art 5• chi può promuovere un percorso partecipativo ai fine di richiedere il contributo regionale. Tutti gli enti pubblici e i soggetti organizzati, anche privati, ma non i singoli cittadini; questa scelta valorizza il ruolo dell'associazionismo• Rimane il requisito dell'impegno alla sospensione degli atti che possano anticipare o pregiudicare l'esito del percorso partecipativo a garanzia dei cittadini che vi prendono parte |

I temi e le proposte emersi dal percorso di ascolto

| Temi emersi | • Proposte | • Nella legge |
|-----------------------------|---|--|
| Ampliamento dell'inclusione | <ul style="list-style-type: none">• È stato suggerito di inserire nella legge meccanismi che consentano di avere una maggiore inclusione di soggetti che abitualmente non prendono parte ai percorsi partecipativi (ad esempio giovani e stranieri) | <ul style="list-style-type: none">• L'inclusione era ed è rimasto uno dei criteri di qualità tecnica della certificazione.• È uno degli obiettivi della legge -art. 2 lettera c), che cita espressamente giovani, persone con disabilità, soggetti deboli e stranieri |

I temi e le proposte emersi dal percorso di ascolto

| Temi emersi | • Proposte | • Nella legge |
|---|---|--|
| Certificazione di qualità e Tecnico di garanzia | <ul style="list-style-type: none">• Prevedere espressamente nella legge la possibilità di estendere la certificazione di qualità anche a percorsi partecipativi extra bando | <ul style="list-style-type: none">• Inserita questa possibilità tra i compiti del Tecnico all'art. 8 e all'art. 18 |

I temi e le proposte emersi dal percorso di ascolto

| Temi emersi | • Proposte | • Nella legge |
|-------------|---|---|
| Formazione | <ul style="list-style-type: none">• Promuovere percorsi formativi sulla partecipazione rivolti a diversi soggetti, politici e tecnici degli enti locali in primo luogo.• e far diventare la qualità della formazione uno dei criteri di valutazione del percorso• Attribuire anche una premialità ai soggetti che hanno già acquisito un patrimonio formativo | <ul style="list-style-type: none">• E' stato inserito nella legge un articolo dedicato alla formazione; è l'art. 10 |

I temi e le proposte emersi dal percorso di ascolto

| Temi emersi | Proposte | Nella legge |
|--|---|---|
| <p>Il monitoraggio non solo come verifica delle sole attività realizzate nell'ambito del processo, ma anche in relazione agli esiti del percorso</p> | <ul style="list-style-type: none">• Effettuare il monitoraggio dell'intero processo partecipativo come forma di promozione e comunicazione verso i cittadini• Dedicare il monitoraggio sia al processo che al suo esito e sviluppo della decisione | <ul style="list-style-type: none">• Il Tecnico di garanzia deve relazionare all'Assemblea in occasione della sessione di partecipazione sugli esiti dei percorsi finanziati dai bandi e sull'impatto sulle decisioni degli enti responsabili. Vedi art. 6• All'art 19 tra gli impegni dell'ente responsabile sono stati inseriti appositamente degli oneri di comunicazione in merito alle decisioni assunte a seguito del percorso partecipativo:<ul style="list-style-type: none">• verso il Tecnico di garanzia• verso i soggetti che hanno preso parte al percorso partecipativo• nei confronti della comunità intera con comunicazione pubblica |

Inoltre...

In merito al Bando per la concessione di contributi è da segnalare inoltre che sono stati introdotte due fattispecie che costituiscono una novità rispetto alla l.r.3/2010.

Costituiscono elementi di premialità, per la concessione di contributi, oltre a quelli che la giunta individua annualmente:

a) La realizzazione di processi partecipativi in relazione ad opere, progetti o interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) , e cioè quando la Regione e gli enti locali...*devono garantire un'adeguata informazione preventiva e forme di partecipazione in merito ad opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale o regionale, in materia sociale e sanitaria, ambientale, territoriale, urbanistica e paesaggistica, al fine di verificarne l'accettabilità sociale e la qualità progettuale.*

b) la realizzazione di processi partecipativi in merito alla destinazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, di cui all'articolo 19 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili). (art. 10 comma 3)